

BANDO ART. 7 L. 93/92 - SETTORE VIDEO ANNO 2018 – NUOVOIMAIE SOSTIENE**PREMESSA**

L'Assemblea dei Delegati del **NUOVOIMAIE**,

tenuto conto

- a) del disposto di cui agli artt. 7 legge 5 febbraio 1992 n. 93 (da ora in avanti anche solo "**Legge 93/92**") e 7 Legge 100/10;
- b) di quanto previsto all'art. 25 – Compiti dei Comitati Consultivi Audio e Video – dello Statuto del **NUOVOIMAIE**, che attribuisce ai Comitati stessi la facoltà di esprimere parere al Consiglio di Amministrazione del **NUOVOIMAIE** in merito alla stesura del Regolamento art. 7 della Legge 93/92;
- c) di quanto previsto all'art. 7, n. 1 lettera h) dello Statuto del **NUOVOIMAIE**, che impone al medesimo Istituto di adempiere alle finalità di cui al richiamato art. 7 legge 93/92;
- d) dei poteri affidati al Consiglio di Amministrazione del **NUOVOIMAIE** dall'art. 21 n. 1, lettera l) dello Statuto del medesimo Istituto;
- e) del Regolamento art. 7 L. 93/92 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2018;
- f) della delibera n. 2 dell'Assemblea dei Delegati del 13 dicembre 2018 che in deroga al Regolamento sopracitato attribuisce al capitolo "**NUOVOIMAIE 2018 sostiene**" € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro) anziché € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00 euro) per il sostegno di artisti che a causa di una inabilità temporanea assoluta e parziale non possano svolgere la loro attività lavorativa. La cifra stanziata è data dalla somma del contributo indicato nel Regolamento e dal residuo del Fondo destinato agli artisti indigenti e alle attrici madri anno 2018, fatto salvo la cifra di € 29.000,00 (ventinovemila/00 euro) destinata alla copertura dei costi di distribuzione dei cortometraggi;

valutato

- g) che è intenzione del **NUOVOIMAIE** redigere un Bando finalizzato a destinare la somma sopra indicata alle attività di cui all'art. 7 Legge 93/92, Settore Video, a vantaggio dei soli artisti interpreti o esecutori (di seguito anche solo AIE) aventi diritto del settore audiovisivo, iscritti o mandanti di **NUOVOIMAIE**;
- h) che per "AIE aventi diritto" si intendono gli artisti interpreti o esecutori che abbiano preso parte nella qualità di attori o doppiatori, primari o comprimari, ad opere cinematografiche o assimilate pubblicamente divulgate alla data di pubblicazione del presente Bando;
- i) che per AIE iscritti o mandanti si intendono gli artisti che alla data di domanda di accesso al Fondo siano soci o mandanti di **NUOVOIMAIE**.

Tutto ciò tenuto conto, il **NUOVOIMAIE** ha adottato il seguente Bando Video ai sensi dell'art. 7 Legge 93/92.

ART. 1 – OGGETTO DEL BANDO: SOSTEGNO AIE INVALIDI

1.1 Con l'adozione del presente Bando, il **NUOVOIMAIE** intende dare attuazione agli scopi e alle finalità stabiliti dall'art. 7 Legge 93/92, utilizzando le somme indicate in premessa destinate all'art. 7 per le attività di sostegno degli AIE soci e mandanti che nel corso dell'anno solare 2018, a causa della loro condizione di inabilità temporanea assoluta o parziale non hanno potuto svolgere la propria attività lavorativa.

- 1.2 La somma complessivamente stanziata è di € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro) ed è destinata al sostegno degli AIE sopracitati. Il contributo che ciascuno degli AIE percepirà sarà determinato tenendo conto:
- della percentuale di inabilità temporanea e della durata della stessa in relazione all'anno solare 2018;
 - ai redditi accertati da modello ISEE riferito all'anno solare 2017.

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Sono legittimati ad avanzare domanda di accesso al Fondo (da ora in avanti gli "Istanti" o "Istante" se riferito al singolo soggetto):
singoli AIE aventi diritto soci e/o mandanti di **NUOVOIMAIE** che non siano in conflitto di interesse o incompatibilità rispetto all'assegnazione di fondi ex art. 7 Legge 93/92 ovvero di qualunque altro Fondo dovesse istituire il **NUOVOIMAIE**. Pertanto, non possono accedere al Fondo tutti i componenti degli organi collegiali e statutari o comunque tutti i soggetti che, in base al Regolamento, al Bando o alle delibere debbano decidere sulla ammissione del progetto finanziato ai sensi dell'art. 7 L. 93/92 con una valutazione discrezionale.

2.2 Gli AIE di cui al punto 2.1 devono possedere i seguenti requisiti:

- **gli AIE che non hanno compiuto 30 anni** devono:
 - ✓ aver frequentato una scuola professionale tra gli istituti di formazione in campo audiovisivo e teatrale tra quelli presenti nell'elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) riconosciuti quali A.F.A.M. (art. 11 DPR 8.7.2005, n. 212) o comunque che abbia gli stessi requisiti richiesti dal MIUR per il riconoscimento e autorizzazione dei corsi di alta formazione. La commissione tecnica valuterà la congruenza ai criteri previsti dal MIUR, per le scuole di alta formazione non riconosciute e aver interpretato un ruolo da primario o comprimario in almeno un'opera cinematografica o assimilata **oppure alternativamente**
 - ✓ se non hanno frequentato una scuola professionale tra quelle indicate al punto precedente devono aver interpretato un ruolo da primario o comprimario in almeno 3 opere cinematografiche o assimilate;
- **gli AIE che hanno un'età superiore a 30 anni** devono:
 - ✓ aver frequentato una scuola professionale tra quelle indicate al punto precedente e avere all'attivo 100 giornate contributive nell'arco della propria carriera **oppure alternativamente**
 - ✓ se non hanno frequentato una scuola professionale tra quelle indicate al punto precedente devono avere all'attivo 300 giornate contributive nell'arco della propria carriera **oppure alternativamente**
 - ✓ se non hanno frequentato una scuola professionale tra quelle indicate al punto precedente devono avere all'attivo 180 giornate contributive in un biennio;
- **gli AIE doppiatori** devono aver maturato almeno 13 settimane lavorative (78 giorni) nei 4 anni precedenti l'infortunio e aver lavorato almeno 30 giornate effettive nei 12 mesi precedenti.

ART. 3 – CRITERI

All'istanza presentata devono essere allegati: 1) documentazione medica attestante inabilità temporanea (sia essa assoluta o parziale) rilasciata da strutture pubbliche e/o da medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); 2) la documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 2; 3) estratto contributivo ex Enpals relativo all'anno 2017; 4) modello ISEE riferito all'anno 2017 presentato nell'anno 2018; 5) informativa sulla privacy controfirmata dall'Istante per accettazione; 6) copia del documento di identità dell'Istante controfirmato dallo stesso.

ART. 4 - MODALITÀ E TEMPISTICHE PER PRESENTAZIONE DOMANDA

Le domande di richiesta di accesso al Fondo “**NUOVOIMAIE 2018 sostiene**”, dovranno essere compilate e corredate di tutti gli allegati di cui all’art. 3, esclusivamente collegandosi alla piattaforma dedicata il cui accesso per la registrazione sarà disponibile sul sito web dell’Istituto al momento dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande. La domanda dovrà essere presentata a partire **dal 4 marzo 2019 fino alle ore 18.00 del 19 aprile 2019**.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

- 5.1 Sarà costituita una commissione tecnica qualificata, incaricata di esaminare tutta la documentazione medica riguardante l'inabilità temporanea assoluta o parziale al 50%, nonché la corrispondenza ai requisiti previsti all’art. 2.
- 5.2 La commissione tecnica, sulla scorta della documentazione in proprio possesso, riconoscerà a ciascun istante un periodo di inabilità temporanea assoluta o parziale al 50% che nel corso dell’anno solare 2018 non ha consentito all’istante medesimo il regolare svolgimento della propria attività artistica (da un minimo di un solo giorno a un massimo di 365 giorni). Saranno considerate rilevanti le sole dichiarazioni o documentazioni mediche rilasciate da strutture pubbliche e da medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
- 5.3 La commissione tecnica esaminerà le domande dal 23 aprile al 31 maggio 2019; agli istanti potranno essere richiesti dei chiarimenti e/o delle integrazioni che dovranno essere consegnati entro il termine essenziale indicato nella medesima richiesta di chiarimenti. Al termine della verifica della documentazione da parte della commissione tecnica, gli uffici comunicheranno all’istante il risultato della propria valutazione avverso la quale l’istante stesso potrà presentare reclamo motivato nei sette giorni successivi all’avvenuta ricezione. Sul reclamo si pronuncerà in via definitiva il C.d.A., sentito un medico legale di fiducia, con delibera che comunicherà prontamente all’istante.
- 5.4 A ciascun istante, cui sia riconosciuta un’inabilità temporanea, verrà attribuita un’indennità giornaliera di € 49,31 (quarantanove/31 euro) per l'inabilità temporanea assoluta e di € 24,65 (ventiquattro/65 euro) per l'inabilità temporanea parziale (al 50%), che verrà proporzionatamente ridotta qualora, sulla base delle domande accolte, l’importo complessivamente erogabile sia superiore al Fondo di € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro), fermo quanto previsto all’art. 5.5.
- 5.5 Fermo quanto sopra, al singolo istante che abbia un modello ISEE superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), verrà applicata una riduzione dell’indennità giornaliera sopra detta deliberata dal C.d.A., su proposta della commissione tecnica.

ART. 6 - VERIFICA

Le verifiche riguardanti la documentazione medica attestante l’inabilità temporanea assoluta o parziale al 50%, nonché la corrispondenza ai requisiti previsti all’art. 2, saranno svolte dalla commissione tecnica.

ART. 7 - PAGAMENTO

Il pagamento del contributo avverrà a seguito di presentazione di regolare documento fiscale per l’incasso, entro i termini che verranno indicati nelle comunicazioni che intercorreranno con i singoli istanti.

ART. 8 – CONSIDERAZIONI FINALI

- 8.1 Entro 60 (sessanta) giorni dal completamento dell’iter di finanziamento delle attività di cui al presente Bando, il **NUOVOIMAIE** dovrà pubblicare sul proprio sito web il numero degli istanti che hanno incassato il contributo e la somma erogata. I nominativi non saranno pubblicati per ovvi motivi di privacy.

- 8.2 Al termine della procedura di applicazione di quanto prescritto nel presente Bando, i risultati verranno illustrati nella relazione annuale di Trasparenza.
- 8.3 L'eventuale residuo che dovesse sussistere, dovrà essere impiegato dall'Istituto per successive iniziative previste in attuazione al disposto di cui all'art. 7 Legge 93/92.

*Publicato sul sito web del **NUOVOIMAIE** in data 20 dicembre 2018*